

Gentili Clienti,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (cd. Legge di Bilancio 2024)** contenente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, **in vigore dal 1° gennaio 2024**.

Di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse:

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 1 comma 15)

Viene riproposto, seppur con delle novità, l'**esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (cd. “esonero IVS”), già previsto dal 2022 con varie modifiche.

Per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, è previsto un esonero sull'aliquota IVS dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, della medesima misura dell'anno scorso:

- al **7%** se la **retribuzione imponibile non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**, ovvero
- al **6%** se la **retribuzione imponibile mensile** è superiore a **1.923 euro** e non eccede l'importodi **2.692 euro**.

La “novità” rispetto all'anno scorso riguarda la **mancata applicabilità dell'esonero sul rateo di 13ma mensilità**, sia essa corrisposta mensilmente a rateo maturato che in unica soluzione nel mese di dicembre.

SU QUESTO PUNTO, È NECESSARIO ATTENDERE UN CHIARIMENTO DA PARTE DELL'INPS in quanto nella formulazione prevista della norma, è indicato chiaramente che l'esonero è riconosciuto “senza effetti sul rateo di tredicesima”. Tuttavia la formulazione adottata dal legislatore lascia aperti dei dubbi circa la corretta applicazione della norma, in quanto, per altri versi, è precisato che la retribuzione imponibile di riferimento sia “parametrata su base mensile per tredici mensilità”.

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (art. 1 comma 18)

Viene esteso ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la **riduzione transitoria dal 10% al 5%**, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall'art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016, per:

- gli **emolumenti retributivi** dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia **legata ad incrementi di produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**.

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di *espressa rinuncia al medesimo da parte dellavoratore*, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, **con aliquota 5%** (per il periodo d'imposta 2024), e **concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU**.

Il **limite annuo di importo** complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a **3.000 euro (lordi)**, elevato a **4.000 euro** per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il **reddito da lavoro dipendente** privato del soggetto **non** sia stato **superiore**, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, **a 80.000 euro**.

“DETAZZAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO (commi 21- 25)

Viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 giugno 2024**, a favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del **comparto del turismo**, ivi **inclusi gli stabilimenti termali**, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame **su richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto l'importo del **reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000)**, e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.

CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (commi 60 - 62)

Viene disposto, per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, che l'**Agenzia delle Entrate** e l'**INPS** realizzino la **piena interoperabilità delle proprie banche dati**.

Inoltre, al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell'IRPEF), viene disposto che l'Agenzia delle Entrate metta a **disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS**.

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (art. 1 comma 94, 97 e 98)

Sono introdotte una serie di **restrizioni all'uso delle compensazioni** tramite **Mod. F24**, tra cui **l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL**. Di nuova introduzione è anche il **divieto di compensazione** per chi ha debiti erariali di importo superiore a **100.000 euro**.

COMPENSAZIONI CREDITI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI - comma 94, lett. a) e comma 97, lett. a) e b)

A partire dal **1° luglio 2024**, per la compensazione dei crediti **INPS e INAIL** sussiste l'obbligo di **utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**.

La **COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS di qualsiasi importo** può essere effettuata

- dai **DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI**:
 - a partire dal **15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la **trasmissione della denuncia Uniemens**) o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai **LAVORATORI AUTONOMI** iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS:
 - a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;

La **COMPENSAZIONE DEI CREDITI INAIL di qualsiasi importo** può essere effettuata a condizione che il **credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto**.

È stata **rinviiata a dei provvedimenti** adottati d'intesa da **Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL** la definizione della **decorrenza dell'efficacia**, anche progressiva, delle disposizioni relative a:

- **obbligo di utilizzo dei canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i **cas**i in cui si effettuano **compensazioni con crediti INPS e INAIL** per il quale la Legge di Bilancio individua, comunque, la data del prossimo 1° luglio;
- **tempistiche di compensazione dei crediti INPS e INAIL** per le quali la Legge di Bilancio non individua una specifica decorrenza.

ISCRIZIONE A RUOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 EURO - comma 94, lett. b)

Dal **1° luglio 2024** è **esclusa** la facoltà di avvalersi della **compensazione tramite Mod. F24** dei **crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori ad euro 100.000** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI (art. 1 commi 101 - 111)

È introdotto l'obbligo, per le **imprese** con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, **causati da calamità naturali ed eventi catastrofali**, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

NB. Dell'**inadempimento** di tale obbligo **si deve tener conto** nell'**assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

- ➔ Per l'argomento Vi consigliamo di rivolgervi a chi segue l'azienda in materia di sicurezza e assicurazione.

INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA - ISCRIZIONE (art. 1 commi 142 - 155)

Dal **1° gennaio 2024** l'**indennità di discontinuità reddituale e operativa (ISCRO)** è **riconosciuta a regime in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, **titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

INCREMENTO DEL BUONO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO E DI FORME DI SUPPORTO PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE (art. 1 commi 177 e 178)

Esclusivamente con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il buono è **elevato a 2.100 euro**, in presenza di **ISEE fino a 40.000 euro** e almeno un **figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare**.

Il buono è **corrisposto dall'INPS** al genitore richiedente, **previa presentazione di idonea documentazione** attestante l'iscrizione e il pagamento della retta o previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

I vostri Referenti sono a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione.

Cordiali Saluti